

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 11 - numero 2089 di venerdì 23 gennaio 2009**

### **La consegna del DVR al RLS**

*Un chiarimento del Ministero del Lavoro circa le modalità di consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del documento di valutazione dei rischi su supporto informatico.*

Publicità

La Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro ha espresso, con interpello n. 52 del 19 dicembre 2008, chiarimenti circa la consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) del documento di valutazione dei rischi unicamente su supporto informatico.

**---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----**

L'interpello cita la normativa di riferimento (articolo 18 comma 1 lett. o) del D.Lgs. n. 81/2008) dove è indicata la richiesta di "consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r)."

L'articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2008, prevede quindi che il datore di lavoro debba consegnare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi nonché consentire l'accesso ai dati relativi agli infortuni sul lavoro. Non specifica tuttavia le modalità di consegna.

L'interpello continua citando il comma 5 dell'art. 53 del medesimo decreto che "stabilisce che tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro possa essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico."

Il Ministero del Lavoro ritiene quindi che "non essendo prevista alcuna formalità per la consegna del documento, l'adempimento all'obbligo di legge è comunque garantito mediante consegna dello stesso su supporto informatico, anche se utilizzabile solo su terminale video messo a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza giacché tale modalità, consentendo la disponibilità del documento in qualsiasi momento ed in qualsiasi area all'interno dei locali aziendali, non pregiudica lo svolgimento effettivo delle funzioni del RLS."

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ? Direzione generale per l'attività ispettiva ? Interpello n. 52 del 19 dicembre 2008 ? Art. 9 D.Lgs. n. 124/2004 ? Consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del documento di valutazione dei rischi unicamente su supporto informatico.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)